

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale autonomie locali, FUNZIONE PUBBLICA, sicurezza e POLITICHE DELL'immigrazione	
Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione	autonomielocali@certregione.fvg.it fax + 39 0432 555 465 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Oggetto: LR 5/2021, art. 6. Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata per l'anno 2021 approvato con DGR 1623/2021. Approvazione riparto dei finanziamenti della Sezione IV.

Il Direttore del Servizio

Visto l'articolo 6 della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5, (Disposizioni in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale) che prevede che la Giunta regionale approvi annualmente, sentito il Consiglio delle Autonomie locali e previo parere della Commissione consiliare competente, il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata;

Richiamata la deliberazione n. 1623 del 22 ottobre 2021, con la quale la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata per l'anno 2021 (di seguito denominato Programma), ai sensi del citato articolo 6, comma 1, della legge regionale 5/2021;

Considerato che la Sezione IV del Programma, sulla base dell'analisi delle situazioni di criticità in materia di sicurezza, qualità della vita e dell'ordinata e civile convivenza nell'anno 2020 e degli obiettivi individuati nella Sezione I del Programma, prevede il finanziamento di interventi in materia di sicurezza, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 5/2021 a favore degli enti locali dotati di:

- a) un Corpo di polizia locale istituito nell'anno in corso, che non sia beneficiario dei finanziamenti relativi alla Sezione II del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2021, approvato con la DGR n. 289 del 26 febbraio 2021 ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 9/2009;
- b) un Servizio di polizia locale;

Atteso che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 5/2021, per Corpo di polizia locale si intende una struttura complessa, anche a carattere intercomunale, a cui siano addetti almeno dodici operatori, ridotti a otto qualora il Comune di riferimento sia montano oppure qualora la maggioranza dei Comuni associati sia montana;

Atteso che il paragrafo 2 della Sezione IV determina le tipologie di interventi finanziabili di parte corrente;

Richiamato il paragrafo 1.2 della Sezione IV che individua, quali enti locali beneficiari del finanziamento:

- a) i Comuni che svolgono il servizio di polizia locale singolarmente;

- b) i Comuni capofila di forme associative per lo svolgimento associato del servizio di polizia locale per conto degli enti locali che ne fanno parte;
- c) le Comunità di cui agli artt. 6, 7 e 21 della legge regionale 21/2019, in nome e per conto dei Comuni che hanno conferito le funzioni di polizia locale;

Dato atto che alla data del 11 novembre 2021, termine ultimo per la presentazione delle domande da parte degli enti locali (venti giorni dall'approvazione definitiva del Programma, secondo quanto previsto dal paragrafo 1.1.1 della Sezione V), sono pervenute al Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione n. 51 domande di finanziamento da parte degli enti locali individuati nel paragrafo 1.2 della Sezione IV, secondo le modalità previste dal paragrafo 1.1 della sezione V;

Richiamato il paragrafo 1.3 della Sezione IV che prevede l'inammissibilità delle domande presentate singolarmente dagli enti facenti parte di forme collaborative di cui al paragrafo 1.2 lettera b) e c);

Rilevato pertanto che le domande di finanziamento pervenute entro i termini, ammesse al riparto ed i conseguenti beneficiari dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi previsti dalla Sezione IV di cui al citato paragrafo 2.1, sono n. 51, individuati nell'Allegato A al presente decreto del quale fa parte integrante e sostanziale;

Considerato che il paragrafo 4 della Sezione I riporta in tabella le risorse disponibili per il finanziamento degli interventi di parte corrente previsti dalla Sezione IV del programma pari ad euro 305.000,00 (trecentocinquemila) a carico del capitolo 1710 "Spese relative al Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza - interventi realizzati dagli enti locali – parte corrente", dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2021-2023 e del bilancio per l'anno 2021;

Considerato che, ai sensi del paragrafo 3 della Sezione IV, il riparto delle risorse avviene proporzionalmente al numero degli operatori effettivi appartenenti alla polizia locale e dipendenti dell'ente locale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dichiarati in sede di presentazione della domanda, considerando, in caso di forme associative o una Comunità, il numero degli operatori complessivi appartenenti al Corpo o al Servizio di polizia locale associato;

Atteso che ai sensi del paragrafo 1.3 della Sezione V, il riparto dei finanziamenti avviene con decreto del Direttore del Servizio competente entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione della domanda, è pubblicato nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali della Regione Friuli Venezia Giulia nella sezione "Polizia locale e sicurezza" e viene comunicato ai beneficiari entro quindici giorni dalla sua adozione;

Ritenuto pertanto di approvare, in conformità ai criteri previsti dal paragrafo 1.3 della Sezione V, il piano di riparto delle risorse di euro 305.000,00 (trecentocinquemila) per l'anno 2021, secondo gli importi indicati a fianco di ciascun beneficiario, contenuto nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, da utilizzare da parte degli enti beneficiari secondo quanto previsto dal paragrafo 2 della IV Sezione;

Dato atto che entro i termini previsti al paragrafo 1.4 della Sezione V, il Direttore del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione provvederà ad adottare il decreto di concessione del finanziamento;

Tenuto conto dell'approssimarsi della chiusura dell'esercizio finanziario, la liquidazione dei finanziamenti relativi alle Sezioni IV è rinviata alla riapertura dell'esercizio finanziario 2022;

Dato atto inoltre che gli enti beneficiari dei finanziamenti sono tenuti, ai sensi del paragrafo 1.5 della Sezione V, a comunicare entro il 20 gennaio 2022 la descrizione degli interventi, e che la mancata comunicazione comporta la revoca parziale del finanziamento nella misura del 10 per cento del contributo complessivamente erogato;

Visto l'articolo 19, comma 4, lettera j) del "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali", emanato con DPRReg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., ai sensi del quale al Direttore centrale spetta il potere sostitutivo in caso di vacanza dei direttori di servizio, qualora non risulti attribuito l'incarico di sostituzione;

Considerato quindi che, nelle more dell'attribuzione dell'incarico di Direttore del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione, le relative funzioni sono svolte dal Direttore centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);

Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti);

Vista la legge regionale 7 novembre 2016, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità);

Vista la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023);

Vista la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021);

Vista la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27 (Bilancio di previsione per gli anni 2021- 2023);

Vista, la legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali);

Vista la D.G.R. n. 2026 del 30 dicembre 2020 e successive modifiche e integrazioni, con la quale è stato approvato il Bilancio finanziario gestionale 2021;

DECRETA

- 1.** Per le motivazioni espone in premessa, è approvato il piano di riparto per gli interventi previsti dalla Sezione IV del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche integrate di sicurezza per l'anno 2021, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 22 ottobre 2021, per gli importi indicati a fianco di ciascun beneficiario nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, per complessivi euro 305.000,00 (trecentocinquemila);
- 2.** Il presente decreto è pubblicato nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali della Regione Friuli Venezia Giulia nella sezione "Polizia locale e sicurezza" e comunicato agli Enti individuati nell'allegato A al presente decreto entro 15 giorni dalla data di adozione;
- 3.** Entro i termini previsti dal Programma al paragrafo 1.4 della Sezione V, il Direttore del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione provvederà ad adottare il decreto di concessione del finanziamento delle somme spettanti a ciascun beneficiario, rinviando la relativa liquidazione alla riapertura dell'esercizio finanziario 2022;
- 4.** La spesa complessiva di euro 305.000,00 (trecentocinquemila) graverà a carico del cap. 1710, "Spese relative al Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza - interventi realizzati dagli enti locali - parte corrente", dello stato di previsione di spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2021-2023 e del bilancio per l'anno 2021.

Il Direttore centrale
Gabriella Lugarà
(firmato digitalmente)